Breve nota sui problemi costituzionali suscitati dal caso Englaro

di Sergio Stammati

Premessa

La lettera del Presidente della Repubblica Napolitano al Presidente del Consiglio Berlusconi offre parecchi spunti di riflessione, alcuni relativi al potere di emanazione dei decreti legge affidato dalla costituzione al Capo dello Stato, altri relativi alle circostanze a e ai contenuti del decreto legge che il Governo si preparava ad approvare. Va detto subito al riguardo che il clamore suscitato dal dissenso costituzionale fra il titolare di uno dei più alti organi di garanzia costituzionale e il titolare della più alta carica di governo ha finito per rovesciare l'ordine di importanza delle questioni in gioco, di guisa che la disputa sul modo di provvedervi ha finito per relegare sullo sfondo la discussione sul merito di esse. In tale strabismo di lettura mi sento io stesso coinvolto nelle brevi considerazioni che propongo. Di ciò mi dispiaccio.

1. Il potere presidenziale di emanare i decreti legge e le interpretazioni della letteratura: potere di rifiutare l'emanazione del decreto o potere di rinviarlo?

E' noto, per il primo preponderante aspetto, onde l'interpretazione di quel potere, che la letteratura costituzionalistica, correttamente, non ha mai considerato puramente doveroso nella forma e nella sostanza, è stato interpretato dalla dottrina, prendendo a paragone l'altro potere presidenziale, quello di rinviare alle Camere (art. 74 cost.) le deliberazioni legislative dalle stesse approvate e trasmesse al Capo dello Stato per la promulgazione (art. 73 al. Cost.). In relazione a quest'ultimo, più noto, potere del Capo dello Stato, si sono manifestate in letteratura, due tendenze interpretative contrapposte del potere presidenziale di emanazione dei decreti legge, la prima fondata sull'argomento denominato dai logici "a contrario", la seconda denominato dagli stessi "a simili" o per analogia. Secondo il primo tipo di argomentazione, al silenzio serbato dalla costituzione riguardo al potere di rinvio dei decreti legge da parte del Presidente della Repubblica in sede di emanazione degli stessi, avrebbe dovuto essere dato il significato che al Presidente si sarebbe dovuto disconoscere il potere di rinviare al Governo il decreto legge nei confronti del quale nutrisse dubbi di legittimità costituzionale, per riconoscergli invece il semplice, ma più duro, potere di rifiutare l'emanazione di quel decreto. Secondo un'interpretazione come questa, dunque, si sarebbe dovuto considerare normale ciò che, rispetto alle leggi, doveva considerarsi, invece, evenienza del tutto eccezionale, quella del rifiuto del Presidente della Repubblica di promulgare, trasformandola in legge, la deliberazione legislativa inviatagli dal Parlamento. Un'eventualità quest'ultima, taciuta dalla costituzione, ma presa in considerazione dalla dottrina riflettendo sulle responsabilità che il Capo dello Stato si assumerebbe promulgando o anche semplicemente solo rinviando alle Camere una deliberazione legislativa radicalmente incompatibile con la sua funzione di garante della costituzione. Proprio la scarsa accettabilità sistematica di questa correlazione negativa, dietro la quale stava verosimilmente una collocazione della figura presidenziale più vicina al Governo che

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione, in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

non al Parlamento, aveva però persuaso la parte maggioritaria della dottrina a scartare l'interpretazione per antitesi ricordata e a prescegliere quella per analogia, un'interpretazione che a tutt'oggi prevale. A mente di quest'ultima il Presidente, di fronte a un decreto legge inviatogli dal Governo, se abbia a nutrire forti sospetti di legittimità costituzionale, dovrebbe restituirlo al Governo, illustrando le proprie perplessità e suggerendo modificazioni. Solo in casi estremi, questo è quanto residua dell'altra interpretazione, egli potrebbe rifiutare tout court l'emanazione del decreto legge, così come in casi estremi potrebbe rifiutare la promulgazione della legge. Una lettura dei due poteri, assoggettata al medesimo spirito interpretativo, si è per ciò fatta strada e può essere considerata come quella più diffusamente accettata.
Sembra, dunque, a un primo esame, che il Presidente della Repubblica, nel caso del decreto legge relativo ai limiti dei trattamenti medici praticabili sulle persone versanti nella situazione di stato vegetativo permanente (o secondo una lettura meno perentoria, persistente), si sia risolto ad esercitare il più radicale ed eccezionale dei due poteri che gli interpreti della costituzione gli attribuiscono relativamente alla sua funzione di controllo dei decreti legge in sede di emanazione dei medesimi.

2. La successione dei fatti e la trasformazione in itinere del rinvio presidenziale del decreto legge in rifiuto di emanarlo.

Una considerazione più attenta degli avvenimenti succedutisi, quali sono stati riferiti dalla stampa nazionale, induce tuttavia a valutazioni più circostanziate, vale a dire più attente alla precisa dinamica delle circostanze complesse nelle quali il diniego di emanazione del decreto legge (o piuttosto l'avvertimento che se il testo di quest'ultimo non fosse cambiato il diniego sarebbe intervenuto) è maturato. Sembra, anzitutto, a quanto è dato sapere, che il Governo, rendendosi conto dei problemi che avrebbe potuto suscitare l'emanazione del decreto legge che aveva in animo di adottare, tanto per le circostanze motivanti quanto per i contenuti, abbia informalmente, non solo reso edotto il Presidente della Repubblica dei profili contingenti e contenutistici del decreto che aveva intenzione di inviargli per l'emanazione – ciò che si usa abitualmente fare per ragioni di correttezza costituzionale – ma che abbia, altrettanto informalmente, ma più puntualmente, sollecitato un parere del Presidente in merito a tali aspetti. Poiché la valutazione critica di quest'ultimo relativamente a vari profili del decreto confermava le aspettative negative di palazzo Chigi e poiché le perplessità presidenziali, per la loro delicatezza e ampiezza, mal si prestavano a una comunicazione mediata e informale, adatta questa a contenuti e circostanze meno complessi di quelli occorrenti nel caso specifico, il Presidente della Repubblica ha ritenuto di chiarire le proprie valutazioni critiche, esponendole in una lettera diretta personalmente al Presidente del Consiglio, idonea a presentarle in una forma chiara, diretta e oggettiva. Sembra, dunque, che sino a questo punto, il Presidente della Repubblica abbia inteso avviare le proprie valutazioni lungo la strada flessibile e ordinaria del rinvio del decreto legge, cioè dell'invito al Governo a riconsiderare circostanze e contenuti del decreto alla luce delle valutazioni critiche da lui maturate nella veste di garante della costituzione, piuttosto che lungo quella, perentoria e eccezionale, del rifiuto di emanazione dell'atto governativo di urgenza. Il Governo avrebbe consentito a presentare il decreto legge in esame, depurandolo dagli aspetti più vistosamente legati alla contingenza dell'intervento su di un caso specifico già esaminato e risolto da più di una magistratura che palesemente lo motivavano e lo viziavano? E' possibile che se l'avesse fatto, la divergenza di opinione con il Presidente della Repubblica avrebbe potuto essere di molto attenuata e che quest'ultimo avrebbe forse emanato il decreto. Per questa via quella divergenza si sarebbe potuta ricomporre e risolvere con lo strumento flessibile del rinvio presidenziale. Poiché, invece, la posizione del Presidente del Consiglio, anziché farsi più duttile accogliendo almeno in parte le ragioni del Presidente della

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione,
in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

Repubblica, ha pubblicizzato le valutazioni critiche del Capo dello Stato per irrigidirsi sulla propria opposta posizione, il dissenso costituzionale non ha più potuto essere contenuto nei limiti consustanziali allo strumento del rinvio, ma ha preso la forma più dura del rifiuto presidenziale di emanare il decreto legge. La vicenda descritta ha dato dunque vita a una fattispecie anomala, quella della comunicazione fra due dei massimi organi costituzionali che, avviatasi lungo la strada ordinaria e duttile del rinvio del decreto legge al Governo, ha preso successivamente, a causa della pubblicizzazione ostentata della lettera del Presidente della Repubblica e dall'affermazione altrettanto ostentata dell'avversione unanime del Governo ad essa, la direzione eccezionale e rigida del rifiuto di emanazione di quel decreto. Una trasformazione questa, a questo punto della vicenda inevitabile, della critica presidenziale (da rinvio a rifiuto) nel corso della comunicazione informale fra Presidente della Repubblica e Governo che non mi sembra di trovare riflessa in alcuno dei precedenti allegati alla lettera presidenziale, i quali offrono se mai la prova che nei casi citati hanno potuto felicemente combinarsi l'atteggiamento prudente dei Presidenti della Repubblica, che talora hanno saputo recedere da qualche proprio precedente avviso, e dei Governi, i quali hanno mostrato la deferenza istituzionale necessaria ad accogliere le critiche presidenziali relativamente a questioni particolari della propria politica e ad evitare di considerarle come contestazioni indebite dei poteri ad essi costituzionalmente attribuiti .

3. La trasformazione del decreto legge in disegno di legge con gli identici contenuti da parte del Governo e la questione del potere esercitabile dal Presidente della Repubblica nell'autorizzarne la presentazione alle Camere (art. 87, IV c.) . Potere di consiglio o potere di controllo?

E' indubbiamente difficile, ma non impossibile, supporre che il Governo avrebbe potuto trovare la strada per adottare il decreto superando le obiezioni che lo colpivano, poiché esso, fra l'altro, per un verso si proponeva di intervenire su un caso concreto bloccando i diritti nascenti dalla presa di posizione (mediante decreto definitivo) della Corte di appello di Milano, confermata poi dalla Corte di cassazione e indirettamente dalla Corte costituzionale, dall'altro si proponeva evidentemente di condizionare una disciplina legislativa futura di situazioni uguali a quella della quale era stata ormai investita, oltre che formalmente la magistratura, anche informalmente e sostanzialmente l'opinione pubblica. Sotto il primo profilo, infatti, la proposta sospensione dei diritti nascenti da quelle varie pronunce giurisdizionali, per il fatto di porsi deliberatamente in conflitto con queste ultime, avrebbe avuto carattere necessariamente retroattivo, ciò che da più parti si è considerato, costituzionalmente illegittimo non solo per questa ragione, ma anche perché traducendo automaticamente tale illegittimità costituzionale astratta in una violazione della costituzione immediatamente operativa, avrebbe reso vani, perché tardivi, i rimedi giurisdizionali che contro di esso si sarebbero potuti, senza, tuttavia, poterne eguagliare la rapidità, esperire. Sotto l'altro profilo il decreto, statuendo in modo da determinare la sospensione dell'esecutività del decreto della Corte d'appello di Milano per il fatto di non condividerne i contenuti, prendeva implicitamente posizione per una futura disciplina legislativa che quei contenuti negasse. Una negazione questa alla quale quella futura disciplina legislativa potrebbe eventualmente (è questo infatti un punto problematico se si condivida l'opinione che una disciplina di rango costituzionale sarebbe meglio adatta a disciplinare questioni – limite, quali sono molte di quelle bioetiche) approdare, ma soltanto per il futuro, solo nel contesto di un libero dibattito parlamentare e non sotto il dettato obbligante di una presa di posizione del Governo sospinta da uno stato di necessità, vero o presunto che sia. Di fronte alle difficoltà prospettate dal Presidente, il Governo avrebbe, forse, volendolo, potuto trasformare immediatamente e autonomamente il progettato decreto legge in un disegno di legge fidando che nei confronti di esso il Presidente della Repubblica non avrebbe potuto proporre con la stessa forza

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione, in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

le medesime obiezioni di costituzionalità, (e in effetti egli, ma solo, mi sembra, apparentemente, non le ha proposte), per la evidente minor forza del suo potere di autorizzare la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa governativa, rientrante, per quel che penso, nel suo potere costituzionale di consiglio, rispetto al suo potere di vigilare sulla legittimità e sull'opportunità costituzionale dei decreti legge all'atto della loro emanazione, rientrante quest'ultimo nel genere dei suoi , certamente più incisivi, per quanto anch'essi limitati, poteri di controllo. Rispetto all'immediata entrata in vigore dei decreti legge egli è, infatti, l'unico garante della loro costituzionalità, beninteso nel momento in cui il Governo li adotta, nel mentre che tale non è di fronte ai disegni di legge di iniziativa governativa, i quali, come tali, non ostante la discutibile legittimità costituzionale (o anche l' evidente illegittimità costituzionale) dei loro contenuti, anzitutto (è banale dirlo), essendo soltanto disegni di legge, non producono effetti giuridici immediati, ciò che ne attenua la pericolosità costituzionale, quindi danno avvio a una discussione parlamentare dagli esiti non a priori determinabili, infine, una volta approvati, sono di nuovo sottoposti al vaglio di legittimità costituzionale del Presidente il quale, lo si è detto poco fa, in casi estremi, può financo risolversi a rifiutare di promulgare la deliberazione legislativa approvata dal Parlamento.

Per tutte queste ragioni mi sembra innegabile che quando è chiamato ad autorizzare la presentazione al Parlamento dei progetti di legge governativi, il Presidente della Repubblica non si trovi di fronte agli stessi problemi che gli si presentano quando è chiamato ad emanare decreti legge, ma a problemi di diversa e senz'altro minore portata. Nel caso di specie, ad esempio, in sede di autorizzazione alla presentazione alle Camere di quel disegno di legge di iniziativa governativa che è stato effettuata solo dopo il rifiuto presidenziale di emanare il decreto legge, alcune delle critiche presidenziali al decreto legge sarebbero cadute, sarebbe certamente caduta almeno quella che direttamente riguardava il ricorso a tale particolare strumento, la quale colpiva il carattere "inappropriato" del decreto legge in quanto finalizzato a disciplinare la materia costituzionalmente bruciante dei diritti costituzionali fondamentali, refrattaria ad essere regolata con gli strumenti giuridici autoritativi dell'urgenza. Una critica questa che certamente non era automaticamente trasferibile alla disciplina di quegli stessi diritti ad opera di un disegno di legge ordinaria. Il Presidente si sarebbe trovato, infatti, di fronte, in quest'ultimo caso, non a un atto in sé compiuto e, una volta emanato, immediatamente efficace, ma all'intenzione normativa del Governo di voler sospendere i diritti sorti sul fondamento del decreto della Corte d'appello di Milano, confermati dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione. Un'intenzione normativa, dunque, che certamente contrastava con il principio della separazione dei poteri, e che, tuttavia, non solo sarebbe restata tale (cioè una mera intenzione normativa) fino al momento della sua eventuale definitiva trasformazione in legge, non solo sarebbe stata sottoposta al rispetto dei tempi più rallentati necessari allo svolgersi, nel corso del procedimento legislativo, delle ragioni contrarie dell'opposizione (ed eventualmente di esponenti della stessa maggioranza), ma avrebbe obbligato lo stesso Governo a non dare per scontate le ragioni per le quali riteneva non solo necessario ma anche urgente regolare legislativamente il c.d. testamento biologico (da esso considerato nel caso di specie dal punto di vista dei suoi limiti piuttosto che da quello della sua apertura all'esercizio di diritti soggettivi personalissimi) da esso stesso tanto lungamente neglette, e a rivelare, dunque, apertamente che la ragione essenziale dell'urgenza con la quale chiedeva alle Camere di approvare ad horas la disciplina legislativa proposta fosse da rinvenire più nell'intento (incostituzionale) di paralizzare l'esercizio di diritti maturati nel passato secondo diritto dalle persone che li avevano reclamati, che non in quello, fisiologicamente proprio della legge, di dettare una disciplina generale rivolta verso il futuro. I ritardi nell'approvazione della disciplina legislativa sollecitata ora con urgenza dal Governo non avevano fino a quel momento lasciato quest'ultimo del tutto indifferente e fors'anco verso di essi indulgente se non proprio propizio? Non è dunque arbitrario ipotizzare che il

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione, in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

compiuto svelamento di questa contradizione, con la sua inquietante evidenza, avrebbe potuto allargare il numero di coloro che, facendosi forza della conclamata libertà del mandato parlamentare, si sarebbero potuti opporre al disegno di legge e avrebbe al contempo rafforzato le ragioni di quanti erano contrari alla sua approvazione, deprecando fra l'altro che si pretendesse di approvarlo secondo modalità affrettate e del tutto contrastanti con l'esigenza di paragonare le soluzioni da esso prospettate (sull'assurdità di molte delle quali qui non mi intrattengo) a quelle, diverse, proposte da numerose iniziative legislative parlamentari precedenti, maturate nei singulti politico - culturali di un dibattito annoso.
Né, da ultimo, si può trascurare la considerazione, affacciata da Pace, che il Presidente avrebbe potuto includere nella sua valutazione dell'incostituzionalità del disegno di legge della quale gli si richiedeva di autorizzare la presentazione alle Camere, il fatto che anche se quel disegno di legge si fosse tradotto in legge, e avesse superato anche lo sbarramento rappresentato dal suo successivo veto sospensivo, essa sarebbe stata inapplicabile al caso concreto, per il carattere definitivo riconosciuto dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 334 del 2008) alle sentenze della Corte d'appello di Milano e della Corte di cassazione e ai diritti altrettanto definitivi sorti sulla loro base, di guisa che gli opposti scopi che la legge si fosse proposta, per esempio criminalizzando comportamenti uguali a quelli tenuti sulla base di quelle sentenze e di quei diritti, sarebbero rimasti frustrati.
E' solo parzialmente esatto quindi che un disegno di legge replicante nel contenuto quello di un decreto legge palesemente incostituzionale, sarebbe incostituzionale anch'esso, non solo perché si tratterebbe, appunto, non di una legge, ma di un disegno di legge, la cui coerenza con la costituzione pure essendo naturalmente del tutto opportuna, non è tuttavia costituzionalmente prescritta, ma anche perché nella sua trasformazione da decreto legge a legge vera e propria, essa perderebbe alcuni caratteri decisivi della offensività costituzionale del decreto.
Non avendo il Governo autonomamente provveduto a trasformare il proprio decreto legge in un disegno di legge pure identico nel contenuto, è giocoforza osservare che il rifiuto di emanare quel decreto da parte del Presidente della Repubblica ha avuto l'effetto di obbligare il Governo a trasformare quel proprio intervento immediatamente efficace in una propria dichiarazione legislativa di intenzioni. Su di essa il Capo dello Stato, trattandosi dell'atto di avvio del procedimento legislativo, anziché di un atto conclusivo dello stesso, esposto, per tutte le ragioni per l'avanti indicate, a incontrare gli ostacoli frapposti da un Parlamento libero di se stesso nello svolgersi del suo percorso parlamentare, era , per conto mio, tenuto ad esercitare, informalmente e riservatamente, pure se con chiarezza, la propria autorità di consiglio e di avvertimento costituzionale , la quale, proprio perché tale, è priva di effetti vincolanti, non invece, la sua autorità di controllo costituzionale, dotata, invece, per quanto limitatamente, di tali effetti.

4. Se il Presidente abbia mancato di esercitare il proprio potere costituzionale di consiglio non dissuadendo formalmente il Governo a presentare un disegno di legge identico nel contenuto al decreto legge del quale aveva rifiutato l'emanazione e se abbia compromesso l'esercizio del suo successivo potere di controllo sulla deliberazione legislativa del Parlamento

Non trovo, dunque, per le ragioni esposte, e per altre ancora, che il Presidente della Repubblica sia stato in contradizione con se stesso, prima rifiutandosi di emanare il decreto legge, quindi autorizzando la presentazione del disegno di legge governativo esemplato sul testo del precedente decreto legge.
Considero infatti, in primissimo luogo, formalistico il rilievo, pure autorevolmente formulato, che egli sia stato eccessivamente prudente (leggasi elusivo) nel mancare di esternare le proprie critiche di costituzionalità al disegno di legge governativo nel momento in cui ne ha autorizzato la

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione,
in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

presentazione alle Camere. In effetti la stretta consecuzione della trasmissione di quest'ultimo atto al Presidente per ottenerne l'autorizzazione a presentarlo alle Camere, al rifiuto di emanazione del decreto legge di identico contenuto da parte dello stesso, in occasione del quale ultimo egli si era espresso negativamente in un modo tanto chiaro, incontroverso e reso oltre tutto, suo malgrado, pubblico, rendeva il Governo perfettamente consapevole di disattendere l'opinione del Capo dello Stato, convertitasi automaticamente in tale circostanza nella forma di un suo consiglio costituzionale, a non ripresentare con gli stessi contenuti del decreto rifiutato, il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di fine vita, nel ripresentare, ciò non ostante, un disegno di legge dal contenuto identico a quello del decreto legge non emanato. Il consiglio quindi, non solo è stato dato, ma, anziché restare riservato, è stato amplificato dall'altoparlante governativo

In secondo luogo considero evidente che la minore incisività dell'intervento presidenziale di autorizzazione alla presentazione del disegno di legge, perfettamente simmetrico del resto alla minore invasività costituzionale dello strumento che il Governo si è rassegnato ad adottare, non metteva per questo a repentaglio l'esercizio dell'autorità presidenziale di controllo in sede di promulgazione della legge, qualora, nel corso del procedimento legislativo, questa avesse eventualmente conservato i caratteri di incostituzionalità propri di essa fin all'inizio. Mi sembra anzi che la non anticipazione al principio del procedimento legislativo dell'esercizio del suo potere di controllo sul disegno di legge, abbia potuto procurargli il vantaggio di poter valutare, oltre che la legittimità costituzionale astratta della legge stessa, eventualmente valendosi allo scopo degli argomenti emersi dentro e fuori il Parlamento nel corso del dibattito legislativo, anche l'eventualità che essa, pure avendo conservato aspetti di dubbia o di evidente legittimità costituzionale, fosse tuttavia diventata concretamente inapplicabile, come è avvenuto nel caso di specie, proprio nei suoi profili costituzionalmente più controversi, per il mutare delle circostanze concrete eventualmente intervenute a frustrare gli scopi incostituzionali dell'iniziativa governativa nel lasso di tempo intercorso fra iniziativa e conclusione del procedimento legislativo, determinando, in tal modo, indirettamente, il fallimento dello scopo principale di quel disegno. A quest'ultimo proposito potrebbe dirsi che sia stato il trascorrere del tempo a fare giustizia delle intenzioni incostituzionali del disegno di legge governativo onde il Governo dovrebbe, se fosse possibile, sollevare contro l'interferenza irresponsabile di quel trascorrere nel suo progetto, un conflitto di attribuzioni rivolto appunto contro il cieco e impersonale potere di quest'ultimo.

Né va trascurato, infine, che le critiche presidenziali al decreto - legge governativo, maturate nelle circostanze sopra descritte, colpivano in primissimo luogo (lo si ripete) il mezzo peculiare attraverso il quale si sarebbe raggiunto immediatamente e senza alcun dibattito il fine, determinando con ciò una violazione immediata dei giudicati e della costituzione, (nel mentre che l'impiego dello strumento legislativo non sarebbe valso a pregiudicare, né quei giudicati, né quei diritti) anziché il fine stesso perseguito (la decisione sulla questione del carattere medico o non medico dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale e quella conseguente sulla possibilità di interromperla nel primo caso, e sul divieto di interromperla nel secondo), sul quale egli non si sarebbe potuto pronunciare, non potendosi considerare eversive della costituzione le diverse soluzioni al riguardo prospettabili. Se il fine perseguito dal Governo è venuto a cadere, ciò è avvenuto, dunque, non per l'avversione del Presidente a quel fine (ciò che non è dato di sapere, che non importa sapere, che è e deve essere irrilevante nel comportamento presidenziale), ma per la radicale inidoneità del mezzo con il quale, dopo anni di stallo parlamentare, ci si è risolti a perseguirlo frettolosamente, sulla base di convincimenti che molto sanno di cattiva politica e poco di convincimenti parlamentari profondi e ancor meno di non confuse consapevolezze giuridiche.

Per il Governo sarebbe stato dunque conveniente, per quanto si è complessivamente detto, battere da subito, prima di imboccare la strada del decreto legge, la strada della presentazione di un disegno di legge di propria iniziativa, se avesse meglio valutato che alla maggiore debolezza dello strumento

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione, in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link

utilizzato avrebbe fatto riscontro la minore invasività dell'intervento presidenziale a suo riguardo. Tuttavia non l'ha fatto. Non si può tuttavia considerare un caso che esso abbia voluto arrischiare di imbattersi nelle critiche costituzionali del Presidente, insistendo nella volontà di operare per decreto. Rinunciandovi, avrebbe messo a rischio, infatti, il suo principale obiettivo, che era quella di impegnarsi in una corsa contro il tempo così da interrompere immediatamente l'applicazione della procedura di somministrazione forzata dell'alimentazione e della disidratazione alla persona che da molti anni versava nella situazione di stato vegetativo permanente, il cui caso era al centro di una accesa disputa fra contrapposte opinioni. In definitiva una soluzione discutibile, ma approvata da molti, quella contraria alla sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale di persone versanti in quello stato vegetativo (permanente secondo gli uni, semplicemente persistente ,secondo i sostenitori di quest'ultima opinione), non può essere ottenuta con qualsiasi mezzo, secondo la vecchia logica del principio per il quale i mezzi sono giustificati dal fine, ma solo con gli strumenti costituzionalmente consentiti, indipendenti nella loro applicazione dalla posizione etica alla quale si presti interiormente adesione. Né del resto nella vicenda svoltasi sotto i nostri occhi possiamo dire di aver rivissuto la contrapposizione di un'Antigone governativa a un Creonte presidenziale.

5. Risolto per cause esterne il conflitto costituzionale, restano aperti i problemi che lo hanno suscitato.

Nello scenario descritto la discussione sui contenuti e sugli scopi del decreto legge sono rimasti oscurati a causa della volontà di perseguirli attraverso l'utilizzazione palesemente incostituzionale del decreto. I problemi che essi pongono restano dunque aperti alla discussione e non pregiudicati dall'occorrenza di una vicenda costituzionale grave, nel corso della quale si è tentato di forzare i limiti opposti dalla costituzione all'esercizio dei poteri costituzionali del Governo. Ora quei contenuti e quegli scopi, torneranno a proporsi (stanno tornando a proporsi) in un dibattito parlamentare che si profila privo di equilibrio e che pur dovrà tentare la difficile conciliazione delle opposte esigenze della celerità e dell'approfondimento meditato dei problemi messi definitivamente in luce dal caso Englaro. Personalmente, ma idealmente insieme a tanti altri, credo utile richiamare in proposito l'indicazione di Leopoldo Elia a conclusione della sua introduzione al convegno di Napoli sulle questioni della laicità. Ivi egli aveva manifestata l'opinione che il tipo di legislazione meglio in sintonia con la costituzione in situazioni bioetiche estremamente problematiche come questa che ha dato origine ai fatti e agli atti costituzionali dei quali stiamo parlando, tanto aperte al dibattito plurale, ai dissensi etici e alle controversie giuridiche, sia quello di natura facoltizzante, che, una volta che siano state messe bene in chiaro le condizioni soggettive (accertamento rigoroso della volontà dei soggetti caduti nella situazione di stato vegetativo permanente o persistente) e oggettive (determinazione sulla base di rigorosi parametri dello stato di irreversibilità di quello stato vegetativo) all'interno delle quali il diritto costituzionale consente ai nuovi diritti bioetici di operare, preveda che tali diritti individuali personalissimi, diritti dell'uomo quanto mai altri, possano essere da ognuno liberamente esercitati, o, altrettanto liberamente, da ognuno rinunciati.

Il presente documento non è riproducibile su altri siti senza la previa autorizzazione scritta della Direzione,
in assenza della quale sono esclusivamente consentiti i link